Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 24 maggio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 24 MAGGIO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980 Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 5 aprile 1975; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2254)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Estrazione delle obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % serie speciale « Società Edison » (5ª emissione); 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie ordinaria trentennali (12ª e 13ª emissione); 6 % serie speciale « Export - A »; 6 % serie speciale « Export - B »; 6 % serie ordinaria ventennali (19ª emissione); 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie speciale « Export - A »; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale, effettuate il 15 maggio 1975.

(4231)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1975, n. **152.**

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non è ammessa relativamente all'omicidio doloso, consumato o tentato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, all'attentato contro il Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale, all'attentato contro la Costituzione dello Stato previsto dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla devastazione, saccheggio o strage previsti dall'articolo 285 del codice penale, alla guerra civile prevista dall'articolo 286 del codice penale, alla formazione e partecipazione a banda armata previste dall'articolo 306 del codice penale, alla strage prevista dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto dall'articolo 430 del codice penale, al pericolo di disastro ferroviario previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli attentati alla sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, alla epidemia prevista dall'articolo 438 del codice penale, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari previsto dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale, all'estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale, al sequestro di persona previsto dagli articoli 605 e 630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti.

Sempre per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non può altresì essere concessa:

a) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;

b) se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 582, primo comma, 583, 588, secondo comma e 610 del codice penale è sottoposto ad altro procedimento penale, per violazione di una o più delle suddette disposizioni di legge.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, né sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Anche nei casi previsti nel primo e secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione.

Art. 2.

Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza; parimenti i termini processuali decorrono dalla data in cui l'imputato ed il difensore abbiano dichiarato di rinunziare alla sospensione dell'attività processuale.

Art. 3.

L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare

le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni ».

Continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Art. 4.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

Art. 5.

E' vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Art. 6.

Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate.

Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'articolo 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per la distruzione.

Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche alle armi, munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 7.

L'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista ».

Art. 8.

I primi tre commi dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire.

Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire.

Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.

L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo ».

Art. 10.

L'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti.

La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.

La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni ».

Art. 11.

L'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.

Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni ».

Art. 12.

Dopo l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. — Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura ».

Per i reati previsti dall'articolo 7 della citata legge 20 giugno 1952, n. 645, si procede con rito direttissimo anche in deroga alle disposizioni degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale. E' abrogato il secondo comma del predetto articolo 7.

Art. 13.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa ».

Art. 14.

Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona ».

Art. 15.

L'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ».

Art. 16.

La prescrizione dei reati previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità, nonché dall'articolo 14 della presente legge, rimane sospesa:

a) durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa;

b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto di irreperibilità di cui all'articolo 170 dello stesso codice;

c) durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio.

Art. 17.

Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

Art. 18.

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.

Art. 19.

Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.

Art. 20.

Il procuratore della Repubblica può compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 18 e 19 con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria.

Art. 21.

All'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui è stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorità locale di pubblica sicurezza ».

Art. 22.

Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 18 e 19 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.

Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

Art. 23.

Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Al curatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 88 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal presidente.

Il curatore, entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la provenienza, nonchè sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quanto altro può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale.

Art. 24.

La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.

Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

Art. 25.

Salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali, gli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dallo Stato con le modalità previste dall'articolo 150, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo quanto disposto dall'articolo 152 dello stesso testo unico.

La disposizione del comma precedente non si applica nel caso di asilo politico previsto dall'articolo 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica.

Art. 26.

Se una persona è stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall'articolo 336 del codice penale, limitatamente all'uso della violenza, aggravato per essere stata la violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica, si procede sempre con giudizio direttissimo anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

In tale caso non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale semprechè, entro venti giorni dall'arresto, sia emessa sentenza di primo grado.

Fuori del caso di flagranza previsto dal primo comma, il procuratore della Repubblica deve sempre procedere con giudizio direttissimo dopo avere disposto l'arresto dell'imputato; si applica altresì la disposizione del secondo comma.

Per la connessione vale quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 17.

Art. 27.

Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente.

Art. 28.

Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale, restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perchè proceda con le forme stabilite dalla legge.

Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, richiedono con atto motivato il giudice istruttore di pronunciare decreto.

Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.

Art. 29.

Contro il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente l'indiziato può proporre reclamo alla sezione istruttoria con le modalità previste per l'appello contro i provvedimenti del giudice istruttore.

Art. 30.

Nei casi previsti dall'articolo 27 il procuratore della Repubblica o il procuratore generale informano il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono le persone indicate nella stessa disposizione, affinchè ne diano immediata notizia alle persone suddette.

Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 27, la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo può essere altresì effettuata dal pretore.

Art. 31.

I reati previsti nell'articolo 27 sono di regola giudicati separatamente e la connessione prevista dall'articolo 45 del codice di procedura penale opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

Art. 32.

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.

Art. 33.

Dopo l'articolo 167 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

Art. 167-*bis* - (*Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo*). — « Nei casi di urgenza i soggetti diversi dall'imputato possono essere avvisati o convocati a mezzo del telefono, per ordine del giudice o del pubblico ministero, dal cancelliere, dal segretario o dalla polizia giudiziaria.

Sull'originale dell'avviso o della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere effettuata mediante chiamata del numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali.

La comunicazione telefonica ha valore di notificazione.

Dell'avvenuta comunicazione è data conferma al destinatario mediante telegramma.

Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma ».

Art. 34.

L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente:

« Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria, dandone avviso al procuratore della Repubblica per le sue requisitorie.

Se il pubblico ministero non presenta le sue requisitorie entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall'articolo 372.

Il termine di cui al capoverso precedente può essere prorogato, per giustificato motivo, per non più di una volta ».

Art. 35.

Le disposizioni processuali della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Art. 36.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1975

LEONE

MORO — REALE — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1975.

Erogazione di un aiuto comunitario per telaino di seme bachi per la campagna di commercializzazione 1975-76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 100 del 27 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura;

Visti i successivi regolamenti (CEE) n. 922/72 del 2 maggio 1972, n. 668/74 del 28 marzo 1974 e n. 574/75 del 4 marzo 1975, del Consiglio, concernenti la fissazione delle norme generali per la concessione di un aiuto per i bachi da seta e l'importo di detto aiuto per la campagna di allevamento 1975-76;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1054/73 del 18 aprile e n. 683/74 del 27 marzo 1974, della commissione, con i quali vengono stabilite le modalità per la concessione dell'anzidetto aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 settembre 1972, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore della bachicoltura;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 922/72, modificato con regolamento (CEE) n. 668/74, gli Stati membri debbono istituire un controllo amministrativo atto a garantire che il prodotto per il quale viene richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione delle occorrenti norme e modalità di esecuzione delle suindicate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'aiuto a favore dei bachicoltori, previsto dai regolamenti della Comunità economica europea citati nelle premesse, per gli allevamenti di bachi da seta effettuati nella campagna 1975-76 è regolata dalle disposizioni contenute nei regolamenti stessi e da quelle integrative ed applicative stabilite con il presente decreto.

La misura dell'aiuto è fissata in 36,50 unità di conto per telaino di seme bachi da 20.000 uova utili ed è corrisposta in lire italiane al tasso di cambio stabilito dalla Comunità economica europea.

Art. 2.

L'aiuto è concesso per produzione di bozzoli da filanda e/o di bozzoli da riproduzione, ottenuti in quantità non inferiori, per telaino, a kg 23 di bozzoli primari cerniti (reali), di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura, da bachi allevati nel territorio della Repubblica italiana su telaini ritirati presso una delle camere di incubazione di cui al successivo art. 3 e consegnati agli organismi autorizzati di cui al successivo art. 4, sotto il controllo dell'Associazione nazionale bachicoltori, ente morale con sede in Treviso.

Per i bozzoli consegnati tali e quali sarà praticata una riduzione forfettaria del 20 % ai fini della determinazione della suindicata quantità minima per telaino di prodotto cernito.

Art. 3.

Le camere di incubazione autorizzate per il ritiro dei telaini di seme bachi da parte di bachicoltori sono quelle di:

Veneto e Friuli-Venezia Giulia:

Montebelluna e Istrana (Treviso) del consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno;

Monigo (Treviso) del sig. Giulio Nicoletti;

Susegana (Treviso) dello Stabilimento bacologico Costantini & Collalto di Vittorio Veneto;

S. Giacomo di Veglia (Treviso) del Centro genetico ed ecologico del baco da seta;

Codognè (Treviso) del sig. Bortolo Salvatore;

Fossalta di Trebaseleghe (Padova) del sig. Giuseppe Casarotto.

Lombardia:

Corticelle (Brescia) della sig.ra Albini Evelina;

Gottolengo (Brescia) del sig. Giacomo Bianchi;

Verolanuova (Brescia) del consorzio agrario provinciale di Brescia;

Alfianello (Brescia) del sig. Cattini Luigi;

Bedizzole (Brescia) del sig. Luigi Radaelli;

Orzinuovi (Brescia) del sig. Gino Trevisani,

Marche:

Osimo (Ancona) del centro bachicolo della Società adriatica marchigiana;

Monte S. Martino (Macerata) della Società cooperativa agricola del « Tornello ».

Calabria:

Vibo Valentia (Catanzaro) presso il centro di Schinni dell'ente di sviluppo agricolo « Opera Sila ».

Art. 4.

Gli organismi autorizzati al ricevimento dei bozzoli ottenuti dagli allevamenti del seme bachi ritirato ed effettivamente utilizzato sono i seguenti:

Per i bozzoli da filanda:

Federazione italiana dei consorzi agrari e/o, per essa, consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno e consorzio agrario provinciale di Brescia;

Cooperativa bachisericola veneta, società cooperativa con sede in Treviso;

Cooperativa produttore bozzoli, società cooperativa con sede in Brescia;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Conegliano (Treviso);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Codroipo (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Udine;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Palmanova (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Sacile (Pordenone);

Centro bachicolo di Osimo (Ancona) della Società adriatica marchigiana;

Cooperativa agricola del Tornello, società cooperativa con sede in Monte S. Martino (Macerata);

Centro gelsibachicolo di Schinni, Vibo Valentia (Catanzaro) dell'ente di sviluppo agricolo « Opera Sila ».

Per i bozzoli da riproduzione:

Centro genetico ed ecologico del baco da seta di S. Giacomo di Veglia della Società ceppi da riproduzione di Vittorio Veneto (Treviso).

Art. 5.

Gli organismi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 hanno l'obbligo di:

rilasciare agli allevatori di bachi da seta, in conformità all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1054/73 del 18 aprile 1973, appositi attestati, vistati dal rappresentante a ciò delegato dall'Associazione nazionale bachicoltori, rispettivamente per i telaini di seme bachi ritirati e per i bozzoli consegnati dal bachicoltore, per ogni operazione di ritiro dei telaini e di consegna dei bozzoli prodotti;

annotare giornalmente, in appositi distinti registri numerati di carico e scarico vistati dalla suddetta associazione, i movimenti in entrata e in uscita, rispettivamente, dei telaini di seme bachi e dei bozzoli, in conformità all'art. 5 del citato regolamento (CEE) numero 1054/73;

sottostare ai controlli dell'associazione medesima, dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

trasmettere all'A.I.M.A., per il tramite di detta associazione, entro trenta giorni dalla data di emissione, una distinta degli attestati rilasciati agli allevatori di bachi da seta per i telaini di seme bachi ritirati e per i bozzoli primari cerniti consegnati dai medesimi nel corso della campagna.

Art. 6.

Per ottenere la corresponsione dell'aiuto per i bozzoli prodotti nella campagna 1975-76 i bachicoltori debbono presentare all'A.I.M.A. entro il 30 novembre 1975, per il tramite dell'Associazione nazionale bachicoltori, una domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e firma del richiedente oppure, per le cooperative agricole ed altri enti, denominazione o ragione sociale e sede dell'ente richiedente, nonchè la firma del legale rappresentante;

b) numero di telaini di seme bachi da 20.000 uova utili, utilizzati in ciascun allevamento, nonchè la data o le date di ritiro di detti telaini tramite gli organismi di cui al precedente art. 3;

c) quantitativi di bozzoli primari cerniti (reali) e di bozzoli secondari (scarti misti, macchiati, doppi, ecc.) ottenuti da detti allevamenti di bachi da seta, nonchè la data o le date di consegna dei bozzoli stessi ad uno degli organismi di cui al precedente art. 4;

d) luogo o luoghi di deposito dei bozzoli prodotti, ovvero, se questi sono stati già venduti e consegnati, del cognome, nome e indirizzo del primo acquirente.

La domanda, formulata su modulo predisposto dalla predetta associazione, deve essere corredata degli attestati relativi ai telaini di seme bachi ritirati e ai bozzoli consegnati, rilasciati ai singoli allevatori di bachi da seta dagli organismi indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 7.

Al pagamento dell'aiuto provvede l'A.I.M.A. sulla base dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle norme che ne regolano il funzionamento.

A tal fine l'Associazione nazionale bachicoltori trasmette all'A.I.M.A., con apposita distinta e relazione, le domande ricevute, previo controllo della regolarità formale delle stesse e della corrispondenza dei relativi dati agli elementi contenuti negli attestati rilasciati dagli organismi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Copia della distinta delle domande e della relazione sulle stesse deve essere trasmessa dall'associazione predetta anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli accertamenti di competenza.

Art. 8.

Le funzioni di accertamento e di controllo affidate all'Associazione nazionale bachicoltori sono svolte secondo le istruzioni dell'A.I.M.A. e nei limiti di spesa dalla stessa autorizzati.

Art. 9.

Chiunque espone scientemente dati o notizie inesatti nei registri, attestati e domande, previsti nel presente decreto al fine di procurare a sè e ad altri, per effetto di false dichiarazioni, i benefici previsti nel decreto medesimo in tutto o in parte non dovuti, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1975

Il Ministro: MARCORA

(4093)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1975.

Erogazione di un aiuto comunitario per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1975-76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1516/71 del Consiglio, del 12 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone, ed i successivi regolamenti comunitari di applicazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 662/75 del Consiglio, del 4 marzo 1975, che fissa l'ammontare dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1975-76;

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 23 dicembre 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore dei semi di cotone;

Considerata la necessità di assumere le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione 1975-76;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica italiana delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per i semi di cotone del raccolto 1975, si osservano le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui al precedente articolo, i produttori interessati sono tenuti a dichiarare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, entro il 31 luglio 1975, le superfici seminate a semi di cotone, espresse in ettari e are, e la loro ubicazione (comune, località, ecc.).

Art. 3.

L'ammontare dell'aiuto per i semi di cotone, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina ed il raccolto, è fissato per la campagna di commercializzazione 1975-76 nella misura di 96 unità di conto.

Art. 4.

All'erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'aiuto deve essere presentata dai produttori interessati all'A.I.M.A., per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro il 30 novembre 1975.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

cognome, nome, indirizzo e qualifica del richiedente;

superficie aziendale, espressa in ettari e are, nella quale è stato eseguito il raccolto ed i relativi estremi catastali ovvero indicazioni equivalenti;

quantità e varietà di seme impiegato nella coltivazione;

sistema di conduzione dell'azienda, specificando il tipo e gli eventuali cointeressati;

quantità di prodotto raccolto ed il luogo di deposito del prodotto stesso ovvero, se questo è stato venduto e preso già in consegna, il cognome, nome e indirizzo dell'acquirente o degli acquirenti.

Alla predetta domanda deve essere allegato l'« attestato di produzione » di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'« attestato di produzione », richiamato al precedente art. 5 viene rilasciato, previ i controlli ed accertamenti del caso, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Detto attestato, oltre a indicare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a cotone, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione, semina e raccolto;

le quantità di prodotto ottenute sull'intera superficie coltivata e, in caso di fondi separati, su ciascun fondo.

Art. 7.

Una distinta delle dichiarazioni di semina, delle domande di aiuto e degli attestati di produzione, deve essere trasmessa mensilmente, a cura dell'A.I.M.A. e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli e gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1975

Il Ministro: MARCORA

(4092)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Lombardia per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Lombardia intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Lombardia per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive duecentocinquanta unità così ripartite:

venti medici;

quaranta elementi direttivi;

cento elementi di concetto;

novanta elementi esecutivi, di cui trenta stenodattilografi.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Lombardia l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(4112)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 giugno 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517:

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 19 febbraio 1968, con cui Chiadini Ettore, nato a Napoli il 6 luglio 1894, residente in Roma, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 22 febbraio 1975, con la quale il predetto Chiadini ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio;

Decreta:

Chiadini Ettore, nato a Napoli il 6 luglio 1894, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti per aver rassegnato le dimissioni dall'ufficio.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: REALE

(4212)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1975.
Importazione di 43.700 capi di vitelli e giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazione, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento n. 1209 della commissione della CEE del 30 aprile 1975 concernente il rilascio, durante il periodo di applicazione di misure di salvaguardia, di titoli di importazione per 45.000 capi di vitelli e giovani bovini destinati all'ingrasso;

Considerata la necessità di adottare misure necessarie ad assicurare la effettiva destinazione all'ingrasso del bestiame bovino da importare nei limiti della quota assegnata all'Italia ammontante a 43.700 capi, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE);

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni definitive di vitelli maschi o giovani bovini maschi destinati all'ingrasso di peso non superiore a 250 kg, nei limiti del contingente di 43.700 capi, sono subordinate alla presentazione in dogana di un titolo di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II.

Le domande per ottenere il titolo debbono contenere l'indicazione del numero dei capi, che non deve essere inferiore a 100, e del Paese di provenienza.

Esse debbono essere accompagnate:

a) da una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, da cui risulta che il medesimo esercita l'attività di allevamento di bovini e si impegna a destinare all'ingrasso i bovini da importare per un periodo di 150 giorni a decorrere dalla data di sdoganamento;

b) dall'atto costitutivo e dallo statuto, se il richiedente è una associazione di allevatori o una cooperativa agricola;

c) da una cauzione pari a 40 unità di conto per ogni capo. La cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria con una validità di almeno undici mesi.

Le domande, firmate in modo leggibile dai richiedenti, debbono contenere l'esatta indicazione del domicilio o della sede, nonché del luogo in cui viene eser-

citata l'attività di allevamento. Qualora sia stato istituito un rapporto di rappresentanza, le domande debbono essere corredate altresì dall'atto comprovante detto rapporto.

Art. 2.

Le domande per ottenere il titolo di importazione di cui al primo comma dell'art. 1 debbono essere presentate improrogabilmente entro il ventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Per l'esame delle singole domande è istituito un comitato interministeriale composto:

1) dal dirigente generale della tutela economica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o da un suo sostituto;

2) dal dirigente generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, o da un suo sostituto;

3) dal dirigente generale delle importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, o da un suo sostituto.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero.

Ai fini del rilascio dei titoli di importazione, il comitato accoglierà, in primo luogo, le domande presentate da associazioni degli allevatori e da cooperative agricole e terrà conto della opportunità di promuovere talune correnti di scambio in relazione agli impegni internazionali.

Art. 4.

La cauzione di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *c*), del presente decreto viene svincolata:

a) se l'interessato fornisce la prova che i bovini non sono stati macellati prima che sia trascorso il periodo di 150 giorni, decorrente dalla data di sdoganamento;

b) se i bovini sono morti per malattia o infortunio prima che sia trascorso il periodo di 150 giorni, decorrente dalla data di sdoganamento.

La prova di cui al precedente comma deve essere costituita da un'attestazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati allevati i bovini.

Gli interessati, al fine di ottenere lo svincolo della cauzione, devono presentare domanda, secondo le modalità indicate all'ultimo comma dell'art. 1, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II, corredate da:

a) attestazione di cui al precedente comma;

b) titolo originale di importazione;

c) originale della bolletta doganale di importazione.

Art. 5.

La cauzione di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *c*), viene incamerata se non è fornita, entro 180 giorni dalla data di sdoganamento, la prova che i bovini siano stati in vita per il periodo prescritto.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le dogane dispongono, a tutti gli effetti, che in materia di pesatura e marcatura, vengano osservate le norme relative all'importazione del bestiame bovino da ingrasso.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1975

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(4307)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1975.

Importazione di giovani bovini di razze alpine destinati all'ingrasso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 1208 del 30 aprile 1975 concernente il rilascio, durante il periodo di applicazione di misure di salvaguardia, di titoli per l'importazione di determinati bovini di razze alpine destinate all'ingrasso;

Considerata la necessità di adottare misure necessarie ad assicurare l'effettiva destinazione all'ingrasso del bestiame bovino importato;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni definitive di giovani bovini maschi, destinati all'ingrasso, delle razze alpine di cui al regolamento (CEE) della commissione n. 1208 del 30 aprile 1975, di peso superiore a 220 kg ed inferiore o uguale a 300 kg, sono subordinate alla presentazione in dogana di un titolo d'importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II.

Le domande per ottenere il titolo d'importazione devono contenere l'indicazione del numero dei capi, che non deve essere inferiore a 100, e del Paese di origine e provenienza.

Esse debbono essere accompagnate:

a) da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente con la quale viene assunto l'impegno che i giovani bovini verranno ingrassati per un periodo di 150 giorni per le domande inoltrate durante i mesi di maggio e giugno 1975 e 120 giorni per le domande inoltrate nei mesi di luglio e agosto 1975. Tali periodi decorrono dalla data di sdoganamento;

b) da una cauzione pari a 60 u.c. per ogni capo. La cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria con una validità di almeno 11 mesi.

Le domande per ottenere il titolo, firmate in modo leggibile dai richiedenti, devono contenere l'esatta indicazione del domicilio o della sede, nonchè del luogo in cui viene esercitata l'attività di allevamento, e devono essere presentate tra il sedicesimo e il venticinquesimo giorno di ogni mese. Nessuna domanda può essere presentata a partire dal mese di settembre 1975.

Art. 2.

Qualora il richiedente non sia allevatore, le domande devono essere sottoscritte anche dall'allevatore che effettuerà l'ingrasso dei bovini importati.

La qualifica di allevatore deve essere confermata da una attestazione del sindaco del comune nel quale viene esercitata l'attività di allevamento. Nel caso di associazioni di allevatori o di cooperative sarà sufficiente la esibizione dell'atto costitutivo e dello statuto delle medesime.

Art. 3.

La cauzione di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *b*), viene svincolata:

a) se l'interessato fornisce la prova dell'avvenuto ingrasso per periodi non inferiori a quelli previsti dall'art. 1, terzo comma, lettera *a*), del presente decreto;

b) se i giovani bovini siano morti per malattia o infortunio prima che sia trascorso il periodo di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *a*), del presente decreto.

La prova di cui al comma precedente deve essere costituita da una attestazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati allevati i giovani bovini.

Gli interessati, al fine di ottenere lo svincolo della cauzione, devono presentare domanda al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Divisione II, corredata da:

a) attestazione di cui al precedente comma;

b) titolo originale d'importazione;

c) originale della bolletta doganale d'importazione.

Art. 4.

La cauzione di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *b*), viene incamerata se non è fornita, entro trenta giorni dalla data di scadenza dei periodi previsti all'art. 1, terzo comma, lettera *a*), la prova che i bovini sono stati in vita per i citati periodi.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto le dogane dispongono, a tutti gli effetti, che in materia di pesatura e marcatura, vengano osservate le norme relative all'importazione del bestiame bovino da ingrasso.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1975

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(4308)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Padula

Con decreto 21 dicembre 1974, n. 680, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in contrada Vascella del comune di Padula (Salerno) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 26 particella n. 228 della superficie di mq 210,60 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'8 novembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4197)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Predore

Con decreto 15 novembre 1974, n. 562, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lacuale del lago d'Iseo in comune di Predore (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 190 ½ della superficie di mq 30 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 aprile 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4198)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Foggia

Con decreto 14 novembre 1974, n. 403, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno ex canale collettore in comune di Foggia segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 95 attraversante le particelle 1031, 1032, 76, 1026, 1027 e 77 della superficie di mq 565 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 14 agosto 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Foggia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4199)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Galliera

Con decreto 6 settembre 1974, n. 1082/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno in destra del fiume Reno in località Bosco del comune di Galliera (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n 27 mappali 7 (mq 1010) e 9 (mq 2160) della superficie complessiva di mq 3170 ed indicato nell'estratto di mappa 29 settembre 1972 in scala 1:1000 e 1:2000 con allegato verbale di delimitazione del 26 gennaio 1973 rep. n. 1460/73 dello ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna congiuntamente con l'ufficio tecnico erariale di Bologna; estratto di mappa con allegato verbale di delimitazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4200)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Orte

Con decreto 21 dicembre 1974, n. 856, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in destra del fiume Tevere in comune di Orte (Viterbo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 103 della superficie di mq 1180 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 agosto 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Viterbo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4056)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di canale in comune di Aquileia

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1077/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di canale in località S. Martino, viale Volontari della Libertà, in comune di Aquileia (Udine) segnati nel catasto del comune medesimo alla partita tavolare n. 1, foglio di possesso n. 641 mappali 1404/B (mq 160) e 1404/C (mq 90) della superficie complessiva di mq 250 ed indicati nella rilevazione catastale in data 16 settembre 1973 con allegati schizzi planimetrici in scala 1:4000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzi planimetrici con allegata rilevazione catastale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4057)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di canale in comune di Comacchio

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1073/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del canale di gronda in comune di Comacchio (Ferrara) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 48 «Acque esenti da estimo» della superficie di mq 6310 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 marzo 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ferrara; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4062)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti in comune di Ormelle

Con decreto 28 ottobre 1974, n. 158, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti del fiume Lia in comune di Ormelle (Treviso) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. IV mappali 263 ex 112/C (ha 0.00.03); 278 ex 94/B 1/2 (ha 0.00.92); 279 ex 94/B 1/3 (ha 0.05.08); 280 ex 95 1/2 (ha 0.00.90); 284 ex 111/A 1/2 (ha 0.03.15); 265 ex 113/C (ha 0.00.03) della superficie complessiva di ha 0.10.11 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 6 settembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4058)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto e alla denominazione della «Associazione nazionale decorati al valor civile di Marina e Aeronautico - Nastro tricolore».

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1975, registro n. 4 Interno, foglio n. 286, sono state approvate modificazioni allo statuto della «Associazione nazionale decorati al valor civile di Marina e Aeronautico - Nastro tricolore» ivi compreso il mutamento di denominazione che risulterà la seguente: «Associazione nazionale dei decorati al valor civile - Nastro tricolore».

(4102)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Surgiva»

Con decreto 7 maggio 1975, n. 1532, la S.p.a. Nambrone Le Fonti, in Carisolo (Trento), è stata autorizzata alla vendita della acqua minerale naturale nazionale denominata «Surgiva» sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica, in contenitori di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro.

L'autorizzazione avrà la durata di anni tre, a decorrere dalla data del predetto decreto.

(4128)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli, integrati da colloquio, a posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *B* della tabella IX riguardante gli ispettori centrali;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto ministeriale 27 giugno 1973 con il quale si è provveduto alla ripartizione dei posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione elementare, secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale ed artistica, per l'educazione fisica e sportiva, per l'edilizia scolastica, per i beni librari e per le antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

Per il numero dei posti appresso indicati e con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie a fianco di ciascuno specificate, sono indetti i seguenti concorsi per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale:

Numero dei posti messi a concorso	Materie o gruppi di materie d'insegnamento alle cui esigenze i concorsi specialmente si riferiscono
1	Ragioneria, computisteria e tecnica commerciale negli istituti tecnici
1	Astronomia e navigazione negli istituti tecnici
1	Materie tecniche del tipo commerciale negli istituti professionali
1	Elettronica negli istituti professionali
2	Materie letterarie negli istituti professionali

I titoli debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare ai concorsi il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 65° anno di età:

1) presidi di I e II categoria di istituti e scuole di istruzione secondaria;

2) professori dei ruoli A e B dei predetti istituti e scuole che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei rispettivi ruoli;

3) impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) la laurea di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'Università o l'Istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

La firma dei candidati apposta in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale il candidato dipende o del competente provveditore agli studi.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio; per i primi dirigenti lo stato di servizio sarà allegato d'ufficio. A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una marca da bollo da L. 700;

2) documenti in originale o in copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli che il candidato ritenga utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) *curriculum* documentato, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sulla attività e carriera amministrativa.

I candidati che partecipano a più concorsi possono allegare la richiesta documentazione in originale e le pubblicazioni di cui al seguente art. 5 ad una sola domanda, facendo ad essa riferimento nelle altre a cui allegheranno copia in carta semplice dei documenti stessi.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, ecc., in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura: «concorso a ..... (indicare il numero) post . . di dirigente superiore, ispettore centrale per ..... (indicare la materia o il gruppo di materie per il quale si chiede di partecipare)».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi ai concorsi i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti, o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati. La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi, nominate con decreti ministeriali, saranno composte da tre docenti universitari, da due funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione centrale dei quali uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore per i servizi amministrativi ed uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalle commissioni esaminatrici sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Le commissioni medesime stabiliranno preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

Art. 9.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 32 punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed all'attitudine a svolgere le funzioni di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti sui 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta le commissioni formano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 10.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi saranno formate dalle commissioni giudicatrici secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tali graduatorie saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti settanta.

Le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti, per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti che siano stati compresi nelle graduatorie di merito e che intendano far valere i titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12.

I concorrenti collocati utilmente nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti a norma delle vigenti leggi sul bollo.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1975
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 52

(4040)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a centocinque posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a centocinque posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1973, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 6, avranno luogo presso l'istituto di zoologia, viale dell'Università n. 32, Roma, con inizio alle ore 8, nei seguenti giorni:

23 giugno 1975: diritto privato (civile e commerciale) o diritto pubblico (amministrativo e costituzionale);

24 giugno 1975: ragioneria e contabilità generale dello Stato.

(4218)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, concernente le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sul compimento degli obblighi di leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza per essere integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Per i giovani interessati alla terza chiamata alle armi dell'anno 1975 è prevista la sospensione dell'incorporazione qualora gli stessi abbiano titolo a partecipare al concorso e previo nulla osta del distretto militare di appartenenza.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome. nome. data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il diploma di laurea di cui è in possesso;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia;

l) l'elenco dei documenti allegati.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psichica, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento, attestati di ricompensa o benemerenze, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro la stessa data

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni che saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal comando generale;

b) dichiarazione del casellario giudiziale;

c) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

d) copia del foglio matricolare del concorrente militare.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dello Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.
Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.
Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psico-attitudinali i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.
Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso l'accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I candidati devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;
oftalmico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
esame dell'urina;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esame psicotecnico sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 11.
Adempimenti della sottocommissione

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a*) e *b*), l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 12.
Graduatoria

Ultimati gli accertamenti dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.
Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

f) foglio di congedo illimitato provvisorio o copia del foglio matricolare in conformità alla legge sul bollo.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 14.
Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 12 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 15.
Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro per le finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art. 16.
Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per gli accertamenti fisio-psichici, nonchè per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 17.
Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CERAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1975
Registro n. 45 *Finanze, foglio n.* 26

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando generale della guardia di finanza - 00187 - ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . . il . . . domiciliato a . . provincia di . . in via . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) .;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . o capitaneria di porto di . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4) . . . .;

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . provincia di . . . via . . . n. . .

Allega i seguenti documenti (6) . . . . . .

Data . . . . .

Il candidato
. . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Abile arruolato. e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dello ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza. ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando) nonchè, per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(4041)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1974, n. 12.

Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale dipendente dalla regione Marche sono stabiliti i contigenti numerici indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Il ruolo di cui al precedente comma è unico per tutti i dipendenti della Regione.

Art. 2.

Sono stabilite le seguenti qualifiche funzionali:

1) dirigente;
2) funzionario direttivo;
3) istruttore;
4) collaboratore;
5) operatore specializzato;
6) operatore qualificato;
7) ausiliario.

Art. 3.

Per ciascun livello funzionale sono stabiliti i seguenti contenuti professionali:

dirigente: ha la responsabilità di unità operative corrispondenti a una definita sfera di attività dell'ente, ovvero dirige una unità operativa che ha una propria precisa configurazione o posizione autonoma nell'ambito di un'area operativa maggiore, nel quadro della supervisione e del coordinamento svolti dal responsabile dell'unità maggiore; esplica qualificate attività di ricerca di carattere statistico, economico, sociale, giuridico affidategli dal responsabile politico o da quello del settore, assumendo la responsabilità dei risultati;

funzionario direttivo: provvede agli atti preliminari e istruttori, cura la preparazione di atti e provvedimenti in applicazione di leggi, regolamenti e disposizioni, attende a qualificati compiti di studio ed esercita le altre attribuzioni amministrative, tecniche e contabili. Svolge mansioni di ricerca di carattere statistico, economico, sociale, rispondendone al ricercatore;

istruttore: svolge compiti amministrativi, tecnici o contabili di carattere preliminare nell'ambito dell'ufficio nel quale presta servizio, esegue le istruzioni e provvede agli adempimenti affidategli. Ha la responsabilità dell'organizzazione, della direzione e del coordinamento di unità operative aventi funzioni esecutive;

collaboratore: svolge mansioni esecutive di carattere amministrativo ovvero di carattere tecnico qualificato o di direzione di personale ausiliario;

operatore specializzato: svolge mansioni di carattere prevalentemente tecnico-manuale;

operatore qualificato: svolge mansioni di attesa e di custodia;

ausiliario: svolge mansioni di carattere manuale inerenti ai servizi dell'amministrazione.

Art. 4.

Il servizio cui è affidata la preparazione dello schema di sviluppo economico promuove il coordinamento degli altri servizi, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, dello statuto, fatta eccezione per i servizi del consiglio regionale.

Spetta al servizio, tra l'altro, la elaborazione dello schema e del piano di sviluppo economico regionale, la formulazione di osservazioni e proposte dirette ad assicurare la coerenza con il programma regionale del piano di assetto territoriale, del piano pluriennale di spesa, dei piani di intervento settoriale

e del bilancio di previsione e la redazione delle relazioni annesse; spetta altresì al servizio la formulazione di osservazioni e proposte sul rapporto tra previsione di bilancio e attuazione del piano economico regionale, sui costi e risultati finanziari previsti per ciascun settore di intervento di cui all'art. 40 dello statuto, nonchè sulla situazione economica e sociale della Regione; spetta, infine, al servizio, mantenere i rapporti con gli organi territoriali della programmazione nazionale.

Tale servizio è considerato principale, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, dello statuto, e la direzione di esso è affidata con le modalità di cui alla predetta norma.

L'atto di incarico stabilisce le attribuzioni specifiche, i termini, le condizioni, la retribuzione, nonchè la durata dell'incarico medesimo, che comunque non può superare quella della legislatura in corso.

Nell'ipotesi in cui l'incarico venga conferito a un dipendente della Regione, al medesimo, per la durata dello stesso, è corrisposta una indennità mensile di funzione, per dodici mesi, pari al 55 per cento della retribuzione iniziale prevista per la qualifica di dirigente.

Qualora l'incarico sia conferito a esperto o professionista, estraneo all'amministrazione regionale, allo stesso spetta un trattamento economico non superiore alla retribuzione finale, aumentata del 65 per cento, prevista per la qualifica di dirigente.

Art. 5.

La legge regionale sull'ordinamento degli uffici stabilirà le norme per l'accesso alle varie qualifiche.

Per l'accesso agli impieghi nell'amministrazione regionale sono richiesti i requisiti previsti dalle norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nell'amministrazione statale.

I concorsi relativi alla qualifica di dirigente non potranno essere effettuati fino all'entrata in vigore della legge sull'ordinamento degli uffici, che riserverà il 10 per cento dei posti a favore dei funzionari direttivi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano conseguito le qualifiche di direttore aggiunto di divisione, di direttore di sezione o equiparato.

Fino a quando non sarà provveduto a norma del primo comma e fermo restando quanto stabilito al riguardo dalle leggi dello Stato, i posti disponibili nelle qualifiche di funzionario direttivo, istruttore e collaboratore, qualora ciò sia reso necessario dalle esigenze di servizio, sono coperti mediante pubblico concorso, per i titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea per la qualifica di dirigente e funzionario direttivo, del diploma di scuola media superiore per quella di istruttore e del diploma di assolvimento dell'obbligo scolastico per le restanti qualifiche.

Alle qualifiche di operatore specializzato, operatore qualificato e ausiliario, si accede per concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti in relazione alle mansioni alle quali si riferiscono i posti da coprire.

Possono partecipare ai concorsi, di cui ai precedenti commi, anche i dipendenti regionali sprovvisti del titolo di studio richiesto, purchè abbiano un periodo di effettivo servizio senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore che sia almeno corrispondente a quello previsto dalla legge per conseguire il titolo di studio richiesto dal bando di concorso, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti.

Le deroga di cui al comma precedente non è ammessa per i posti per i quali l'esercizio delle funzioni è condizionato dalla legge al possesso di specifici titoli di studio ed è consentita una sola volta nel corso della carriera.

Ai fini dell'applicazione delle leggi dello Stato in materia di collocamento obbligatorio di appartenenti a speciali categorie, nelle percentuali previste dalle leggi medesime, la qualifica di collaboratore e, equiparata a quella della carriera esecutiva statale.

Art. 6.

I bandi di concorso sono deliberati dalla giunta regionale e contengono l'indicazione dei titoli di studio e di qualificazione professionale richiesti, in relazione alle qualifiche alle quali si riferiscono i posti messi a concorso, del contenuto e delle modalità delle prove di esame.

Per quanto concerne le procedure e le modalità dei concorsi, si applicano, salvo quanto previsto dalle norme regionali, le disposizioni delle leggi sui concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Art. 7.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per posti nella qualifica di dirigente e di funzionario direttivo sono nominate dalla giunta regionale e sono composte:

a) da un professore universitario docente nelle materie su cui vertono le prove di esame o da un professionista iscritto da almeno dieci anni in albi professionali per appartenere ai quali è richiesta la laurea o da un dipendente da pubbliche amministrazioni di grado superiore a quelli messi a concorso, designato dal presidente della giunta regionale, che la presiede;

b) da quattro esperti, estranei all'amministrazione regionale, di cui due designati dalla giunta regionale e due dalle segreterie regionali delle confederazioni sindacali più rappresentative.

Funge da segretario un dipendente dell'ufficio personale.

Per i concorsi che si riferiscono alla qualifica di istruttore, la commissione è presieduta o da un assistente universitario o da un professionista iscritto da almeno dieci anni in albi professionali per appartenere ai quali è richiesto il diploma di scuola media superiore o da un dipendente di pubbliche amministrazioni di grado superiore a quello messo a concorso.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 300, sono nominati, con le stesse modalità di cui alla lettera *b*), altri quattro componenti per ogni gruppo di 300 concorrenti o frazioni di 300 e la commissione si ripartisce in sotto commissioni di quattro membri con lo stesso presidente.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con deliberazione della giunta regionale, che provvede alla nomina dei vincitori.

La giunta regionale non può sindacare l'operato delle commissioni giudicatrici, a meno che non rilevi vizi di forma o di procedura.

I compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici sono stabiliti dalla legge regionale.

Art. 8.

Entro un anno dall'approvazione della graduatoria relativa a ciascun concorso, la giunta regionale ha facoltà di nominare i candidati idonei, seguendo l'ordine di graduatoria, in sostituzione dei vincitori rinunciatari o decaduti o per la copertura dei posti resisi disponibili nella qualifica alla quale la graduatoria si riferisce.

Art. 9.

La Regione può conferire, ai sensi del secondo comma dell'art 53 dello statuto, per un numero di posti non superiore a 25, da ripartirsi fra i servizi della giunta e del consiglio, incarichi a tempo determinato, con compiti di responsabilità, direzione, coordinamento e organizzazione di un settore operativo regionale, di alcune unità o gruppi di unità organizzative regionali, ovvero per l'esecuzione di compiti che richiedano alta qualificazione tecnico-giuridico-economica e particolare competenza nel campo economico-sociale o in altri settori specifici.

Gli incarichi sono conferiti dal presidente della giunta regionale su proposta esclusiva della giunta stessa approvata dal consiglio regionale, a esperti o professionisti estranei all'amminitrazione regionale, ovvero a dipendenti della Regione appartenenti alla qualifica di dirigente.

I relativi provvedimenti stabiliscono le attribuzioni specifiche dei singoli incarichi, i termini, le condizioni, la retribuzione, nonchè la durata dei medesimi, che non può superare quella della legislatura in corso ai sensi del citato art. 53 dello statuto.

Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti della Regione, ai medesimi, per la durata dell'incarico, va liquidata un'indennità mensile di funzione per dodici mesi pari al 25 per cento della retribuzione iniziale prevista per la qualifica di dirigente.

Nei riguardi degli esperti o professionisti, estranei all'amministrazione regionale, il trattamento economico va determinato in misura pari alla retribuzione finale prevista per la qualifica funzionale di dirigente.

La Regione può, altresì, conferire, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 53 dello statuto, incarichi a tempo determinato, da ripartirsi fra consiglio regionale e giunta, sino a un massimo di venti posti del contingente numerico previsto per la qualifica di funzionario direttivo.

Con i relativi provvedimenti di nomina sono stabilite le attribuzioni specifiche dei singoli incarichi, i termini, le condizioni, la durata e la retribuzione, che non può in ogni caso superare l'80 per cento della retribuzione iniziale prevista per la qualifica di funzionario direttivo.

Art. 10.

Gli incarichi conferiti, ai sensi dell'art. 53 dello statuto, a dipendenti dell'amministrazione, esperti o professionisti estranei, sono revocabili in qualsiasi momento con il procedimento previsto dall'art. 53 citato.

Art. 11.

La giunta regionale provvede, su proposta del presidente, alla nomina del capo di gabinetto della presidenza e del personale addetto alla segreteria; nomina, altresì, su proposta del vice presidente e degli assessori, i responsabili delle rispettive segreterie e il personale addetto.

Qualora le funzioni di cui al comma precedente vengano attribuite a dipendenti della Regione, ai medesimi spetta un assegno, per la durata dell'incarico, pari alla differenza fra il trattamento economico iniziale delle qualifiche funzionali equiparabili, ai sensi dell'ultimo comma, e il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica rivestita.

Il contingente del personale interno di cui al primo comma del presente articolo sarà determinato con la legge regionale sull'ordinamento degli uffici.

Il personale di cui al primo comma può essere scelto anche fra estranei all'amministrazione regionale nei seguenti contingenti massimi:

tre dipendenti per il gabinetto e la segreteria del presidente;

un dipendente per la segreteria del vice presidente;

un dipendente per ogni segreteria di assessore.

In tal caso il personale è assunto ai sensi del precedente art. 9 e il trattamento economico non può superare quello previsto nell'allegata tabella *B* rispettivamente per le seguenti qualifiche funzionali:

capo gabinetto, dirigente;

responsabile della segreteria, funzionario direttivo;

addetto alla segreteria, istruttore.

Art. 12.

Alla nomina dei responsabili della segreteria del presidente e dell'ufficio di presidenza del consiglio si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo precedente.

Il contingente del personale interno di cui al primo comma del presente articolo sarà determinato con la legge regionale sull'ordinamento, degli uffici.

Il contingente massimo del personale da scegliere fra estranei all'amministrazione regionale è il seguente:

due per la segreteria del presidente del consiglio;

quattro per la segreteria dell'ufficio di presidenza.

Art. 13.

Fino a quando la legge regionale sull'ordinamento degli uffici non disporrà in merito, la disciplina, la sospensione e la cessazione del rapporto di impiego, i diritti, i doveri, le responsabilità, le incompatibilità, il cumulo di impieghi e, in genere, lo stato giuridico del personale regionale, sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i dipendenti civili dello Stato, salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia.

Le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul personale in genere, la disciplina e l'orario di servizio, sono uniche per tutti i dipendenti regionali a qualsiasi servizio appartengano.

La distribuzione dell'orario giornaliero e settimanale è effettuata dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio, per i rispettivi uffici, sentito il consiglio del personale.

Art. 14.

I dipendenti regionali con qualifica di dirigente possono essere delegati a emanare gli atti per i quali sono autorizzati dalla legge regionale.

Art. 15.

E' istituita la commissione di disciplina composta da un avvocato con almeno quindici anni, di iscrizione all'albo professionale, che la presiede, scelto dal consiglio regionale, da sei esperti in discipline giuridiche attinenti il diritto amministrativo o il diritto del lavoro, di cui tre eletti dal consiglio regionale e tre designati dalle confederazioni sindacali più rappresentative.

Funge da segretario un funzionario dell'ufficio personale.

La commissione svolge i compiti attribuiti alla commissione di disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituito, al Ministro, la giunta regionale e, al capo del personale, l'assessore delegato al ramo, secondo le rispettive competenze.

Al presidente e ai componenti la commissione che non siano dipendenti regionali, spetta, per ogni riunione, un'indennità pari a quella corrisposta al presidente e ai membri elettivi degli organi regionali di controllo.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta regionale e dura in carica trenta mesi.

Art. 16.

L'esercizio dei diritti sindacali e politici non può costituire motivo di pregiudizio per il dipendente.

Il diritto di assemblea, il trasferimento dei rappresentanti sindacali, i permessi per attività sindacali, il diritto di affissione, l'uso dei locali per attività sindacale, la raccolta dei contributi sindacali sono regolati dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 17.

Il personale che frequenti corsi regolari di studio presso istituti di istruzione di ogni ordine e grado o di qualificazione professionale, abilitati al rilascio di titoli di studio legali, nonchè corsi di qualificazione e riqualificazione professionale istituiti, sovvenzionati o comunque riconosciuti dalla Regione, ha diritto a un orario di lavoro che, nel rispetto di quello complessivo settimanale, agevoli la frequenza e la preparazione agli esami; non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario nè a prestazioni durante il riposo settimanale.

I dipendenti che debbano sostenere prove di esame o di concorso fruiscono, a richiesta, di congedi straordinari.

I dipendenti sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui sopra.

Art. 18.

Il personale regionale è tenuto all'osservanza dell'orario giornaliero di lavoro.

L'orario di lavoro settimanale è uguale per tutto il personale ed è fissato in 36 ore.

Di regola, sono vietate le prestazioni lavorative oltre il normale orario d'ufficio.

Qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano, i dipendenti possono effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ore 120 e con diritto alla relativa retribuzione, salvo quanto previsto nella presente legge.

In casi eccezionali, connessi a particolari esigenze degli organi regionali, il limite delle 120 ore annue di cui al comma precedente, può essere superato con decisione della giunta regionale da adottarsi sentite le confederazioni sindacali.

Art. 19.

Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato, il dipendente può essere collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.

Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.

Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

La durata di più periodi di aspettativa per infermità, per motivi di famiglia o per motivi di studio, non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio

Il congedo straordinario e l'aspettativa sono concessi dalla giunta regionale.

Art 20

L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio, a un congedo ordinario retribuito della durata di un mese. Di regola almeno due terzi di tale congedo sono usufruiti continuativamente.

Il congedo ordinario è autorizzato: dall'assessore delegato al ramo per i dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente; dai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente per tutto il restante personale; dal dipendente preposto agli uffici periferici per il personale addetto ai predetti uffici.

Art 21.

I provvedimenti di collocamento a riposo, accettazione delle dimissioni dall'ufficio, decadenza e quelli che comunque comportino, a norma delle disposizioni vigenti, sospensione o cessazione del rapporto di impiego, sono adottati dalla giunta regionale.

Art. 22.

Il personale potrà essere trasferito da un ufficio all'altro soltanto in relazione a modifiche della struttura organizzativa dei servizi regionali o della loro dotazione organica o a comprovate esigenze di ufficio.

Nel caso che il trasferimento comporti un mutamento di sede, dovrà tenersi conto della residenza, delle condizioni di famiglia, delle eventuali necessità di studio dell'interessato e dei suoi familiari, nonchè del servizio eventualmente già prestato in sedi non richieste.

I trasferimenti sono disposti con decreto motivato del presidente, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentito il dipendente.

Il trasferimento richiesto dal dipendente e disposto dalla amministrazione, valutate le effettive esigenze di servizio.

Art. 23.

Il personale può essere comandato o trasferito presso altro ente nei casi previsti da leggi regionali per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 59 dello statuto.

Il personale comandato di cui al comma precedente è posto a disposizione dell'ente presso il quale è comandato e conserva lo stato giuridico, il trattamento economico, le mansioni e le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

Il comando è disposto con decreto motivato del presidente, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentito l'interessato.

Al personale trasferito continueranno ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli degli enti indicati dalla legge regionale, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, di previdenza, di assistenza e di quiescenza del personale regionale.

Art. 24.

Il personale non può esercitare alcuna attività commerciale, industriale o professionale né assumere incarichi retribuiti conferiti da privati, dallo Stato e da enti pubblici.

Gli organi regionali competenti possono autorizzare, in via eccezionale e con limitazione di tempo, eventuali collaborazioni con enti pubblici e con le università, purchè l'incarico non contrasti con i fini istituzionali della Regione.

Il personale regionale non può altresì assumere cariche in società costituite con fini di lucro.

Art. 25.

E' istituito il consiglio del personale con la seguente composizione:

presidente della giunta regionale o un suo delegato che lo presiede;

tre componenti designati dalla giunta regionale;

tre dipendenti regionali designati dalle confederazioni sindacali più rappresentative.

Il consiglio del personale è nominato dal presidente della giunta e dura in carica trenta mesi.

Il consiglio del personale esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, formula proposte per il migioramento degli uffici, per il personale regionale e cura l'informazione dei dipendenti regionali sulle attività di loro interese.

Art. 26.

Ai dipendenti della regione Marche compete il trattamento economico indicato nell'allegata tabella *B*, che fa parte integrante della presente legge.

La progressione economica nell'ambito di ciascuna qualifica si articolerà:

a) in tre classi di stipendio raggiungibili al quinto, decimo, ventunesimo anno di servizio.

Tali classi di stipendio sono pari ciascuna al 20 per cento della retribuzione base della qualifica.

Per ottenere la successiva classe di stipendio il dipendente deve avere prestato servizio senza demerito nel triennio precedente e non aver riportato punizioni o sanzioni disciplinari più gravi del richiamo.

Dall'anzianità conseguita e richiesta per l'attribuzione della successiva classe di stipendio vanno detratti gli anni di servizio che non siano stati prestati con merito;

b) in aumenti periodici per ogni biennio di permanenza senza demerito nella rispettiva classe di stipendio pari al 2,50 per cento della classe da riassorbire al momento del passaggio da una classe all'altra;

c) i dipendenti della Regione conseguono, dopo due anni di servizio prestato senza demerito, il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai parametri 110, 128, 153, 192, 240, 300 e 360.

Le classi di stipendio di cui alla lettera *a*) del precedente comma sono calcolate sul trattamento economico conseguito ai sensi della lettera *c*), da considerare come retribuzione base; dopo la maturazione della terza classe di stipendio l'ammontare degli aumenti periodici va calcolato sulla retribuzione base.

Per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di due anni previsto dal precedente secondo comma alla lettera *c*) è ridotto a un anno.

Agli stessi dipendenti sono attribuite quattro classi di stipendio, rispettivamente al quinto, decimo, diciassettesimo e ventiquattresimo anno di servizio, prestato senza demerito nella qualifica, del 20 per cento ciascuna sul trattamento economico di cui al citato comma secondo lettera *c*) del presente articolo. Nei riguardi dei medesimi, l'ammontare degli aumenti periodici va calcolato, dopo la maturazione della quarta classe di stipendio, sulla retribuzione base.

Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro compenso e indennità percepiti nell'ente di provenienza fatta eccezione per il compenso per il lavoro straordinario e le indennità per trasferte.

E' vietato ai dipendenti regionali di percepire altre indennità, gettoni o compensi di qualsiasi specie per prestazioni connesse alla loro carica o svolte nell'interesse dell'amministrazione regionale.

L'importo delle indennità, gettoni o compensi di cui al comma precedente è versato dagli enti, associazioni, aziende e privati tenuti a corrisponderli, direttamente in conto entrate nella tesoreria regionale.

I dipendenti regionali non possono usufruire di beni, servizi e qualsiasi prestazione in natura a carico dell'amministrazione regionale.

Ai dipendenti regionali con qualifica non superiore a quella di operatore specializzato potrà essere riconosciuto il rimborso spese, inerenti le comunicazioni telefoniche, nei limiti delle esigenze di servizio.

Art. 27.

Ai dipendenti regionali spetta, inoltre, la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e la aggiunta di famiglia nella misura e secondo le modalità previste dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 28.

Il trattamento economico di missione e di trasferimento spettante al personale regionale sarà determinato con apposita legge regionale.

Art. 29.

Il compenso per lavoro straordinario, previamente autorizzato, è determinato in base al seguente rapporto: stipendio annuo in godimento comprensivo delle classi di stipendio attribuite ai sensi della presente legge, diviso per il numero delle ore di servizio settimanali moltiplicate per cinquantadue.

Il valore giornaliero della retribuzione si ottiene moltiplicando il valore orario per la media delle ore di servizio giornaliero dei giorni lavorativi della settimana.

Art. 30.

Ai fini assistenziali e previdenziali e del trattamento di quiescenza, il personale della Regione è iscritto alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e all'Inadel.

Art. 31

Il personale di ruolo e non di ruolo dello Stato, trasferito a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il personale dell'istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (Inapli), dell'ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (Enalc) e dello istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (Iniasa), trasferito alla Regione il 1° agoto 1972, ai sensi del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, in applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e il personale comandato o distaccato dallo Stato e dagli enti locali, a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, di cui all'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 9, è inquadrato nella qualifica funzionale prevista dalla presente legge in conformità ai criteri di corrispondenza indicati nelle tabelle *C*, *D* ed *E*, secondo le modalità stabilite nei commi seguenti.

I direttori di centro e gli insegnanti di gruppo *A* degli ex centri di addestramento professionale sono inquadrati nella qualifica di funzionario direttivo, purché in possesso del diploma di laurea.

Le tabelle di corrispondenza di cui al primo comma sono comprensive dei benefici previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta comunica a ciascun dipendente la posizione giuridica ed economica risultante a seguito dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 26 e 38. Il dipendente, entro quindici giorni dalla comunicazione, ha facoltà di presentare le sue osservazioni; in ordine alle quali la giunta provvede entro sessanta giorni adottando la deliberazione d'inquadramento nel ruolo regionale.

Per il dipendente che nel frattempo abbia presentato domanda ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 32, la deliberazione di inquadramento sarà adottata espletate le procedure previste dallo stesso articolo.

Le norme contemplate nei commi primo e quarto del presente articolo si estendono al personale incaricato ai sensi dell'art. 55 dello statuto che presti servizio presso la Regione, continuativamente e a tempo pieno, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento del personale di cui all'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 9, avviene, previa presentazione della domanda, ai sensi del quarto comma precedente e a seguito dell'espletamento delle prove di concorso previste dal citato art. 2, da svolgersi con le modalità prescritte dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

Con le stesse modalità e condizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto, avviene l'inquadramento del personale comandato di ruolo, statale o di altri enti pubblici, al quale non si riferisca la richiamata legge regionale 14 maggio 1973, n. 9, e che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale comandato o distaccato e quello di cui ai commi sesto e settimo, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto inquadramento, deve presentare dichiarazione di accettazione.

Le norme del presente articolo si applicano altresì al personale appartenente ai servizi dell'alimentazione assegnato agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al personale dei centri di assistenza tecnica in agricoltura trasferito alla Regione con delibera del Cipe in data 15 marzo 1973, al personale messo a disposizione della Regione da istituti mutualistici alla data del 30 giugno 1973 e a quello che sarà trasferito in applicazione delle norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1972, numero 1036.

Art. 32.

Il personale che, per un periodo non inferiore a sei mesi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ha svolto nell'amministrazione regionale mansioni non corrispondenti con la descrizione che l'art. 3 attribuisce al livello funzionale determinato a norma delle tabelle *C*, *D* ed *E*, può essere inquadrato in sede di prima applicazione della presente legge nella qualifica funzionale immediatamente superiore, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera immediatamente inferiore.

L'inquadramento di cui al precedente comma sarà effettuato dalla giunta regionale con deliberazione motivata previo parere di una commissione composta:

dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, che la presiede;

da un assessore designato dalla giunta regionale;

da un consigliere designato dall'ufficio di presidenza del consiglio;

da tre rappresentanti sindacali designati dalle confederazioni sindacali più rappresentative.

La commissione, di cui al comma precedente, è nominata dal presidente della giunta regionale.

Per l'inquadramento dei dipendenti di enti pubblici non previsti nelle tabelle indicate al primo comma del presente articolo e per i casi in cui i dipendenti non trovino collocazione nelle tabelle sopra citate, l'inquadramento avverrà per assimilazione con deliberazione della giunta regionale, previo parere della commissione di cui sopra.

L'interessato dovrà presentare domanda, entro trenta giorni dalla data nella quale l'amministrazione, nel corso della procedura per l'inquadramento, avrà comunicato la posizione giuridico-economica conseguibile per effetto del primo inquadramento.

La documentazione, comprovante l'assegnazione o lo svolgimento delle mansioni superiori, dovrà riferirsi o ad atti d'ufficio, ovvero a deliberazione della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio.

L'esame delle domande e della documentazione deve essere ultimato entro sessanta giorni dal termine di cui al precedente quinto comma.

Art. 33.

Se il dipendente si trova in più di una condizione tra quelle previste ai fini dell'inquadramento, si tiene conto di quella che consente l'inquadramento più favorevole.

Art. 34.

Il personale è inquadrato nella qualifica che gli compete in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilità dei posti previsti nella tabella *A* per detta qualifica, purchè esista capienza nei posti previsti nelle altre qualifiche nell'ambito del numero totale dei posti indicato nella tabella medesima.

In conseguenza dell'applicazione del primo comma, risulteranno compensativamente modificati i contigenti numerici delle qualifiche di cui alla citata tabella.

Art. 35.

L'inquadramento decorre, agli effetti giuridici, dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di servizio dei singoli dipendenti presso la Regione.

E' fatta salva la facoltà per tutti di optare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per una decorrenza posteriore all'effettivo inizio del servizio e comunque non successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il trattamento economico previsto dalla presente legge decorre, a ogni effetto, dalla data della sua entrata in vigore.

Ai dipendenti comandati o assunti direttamente, inquadrati nei ruoli della Regione a seguito delle disposizioni contenute nella presente legge, viene corrisposto un assegno *una tantum* pari alla differenza tra il trattamento economico di cui al terzo comma, calcolato nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in servizio presso la Regione e quanto ciascun dipendente ha percepito o ha titolo di percepire nello stesso periodo, sulla base del trattamento economico dell'ente di provenienza, conteggiando anche le somme eventualmente percepite dalla Regione a titolo diverso da compensi per lavoro straordinario o da compensi in deroga per prestazioni eccezionali o per indennità di missione.

Usufruisce del medesimo trattamento economico il personale comandato che abbia prestato servizio presso la Regione per almeno un anno e che non venga comunque inquadrato nel ruolo regionale.

Al personale trasferito a norma dei decreti delegati di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, inquadrato nei ruoli della Regione a norma della presente legge, viene corrisposto un analogo assegno *una tantum* calcolato tenendo conto del periodo intercorrente tra la data di messa a disposizione della Regione e quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Gli ex combattenti ed assimilati, dipendenti della Regione, usufruiscono di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 29 ottobre 1971, n. 824, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 37.

Ai dipendenti inquadrati nel ruolo regionale, a norma della presente legge, è riconosciuta, agli effetti del trattamento economico stabilito nell'art. 26 ivi compresa l'attribuzione, nella qualifica regionale conseguita a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici previsti dalla norma citata, una anzianità di servizio pari a quella maturata negli enti pubblici di provenienza nella carriera corrispondente, individuata, ai soli fini dell'applicazione della presente norma, nella allegata tabella *F*.

L'anzianità di servizio di cui sopra è riconosciuta nella misura del 75 per cento per il servizio prestato in carriera immediatamente inferiore e nella misura del 50 per cento nelle altre carriere.

Il dipendente che, a seguito del riconoscimento del servizio pregresso, calcolato secondo quanto previsto nei commi precedenti, consegua un trattamento economico complessivo inferiore

a quello che gli sarebbe stato attribuito se fosse stato inquadrato nella qualifica regionale immediatamente inferiore, avrà diritto al trattamento più favorevole.

I dipendenti che, anche a seguito dei benefici di carriera previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, godano, all'atto dell'inquadramento, di un trattamento economico acquisito, ivi compresi assegni e indennità previsti da norme legislative che si riferiscono alla amministrazione di provenienza, più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza tra i due trattamenti quale assegno personale riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio.

Art. 38.

Al personale, inquadrato nei ruoli regionali, a norma degli articoli 31 e seguenti, la Regione riconosce l'anzianità e i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza, compresi quelli riscattati o che saranno riscattati.

La Regione, nelle more degli adempimenti relativi alla ricostruzione delle posizioni assicurative presso l'istituto e la cassa pensioni di cui all'art. 30, assicura e liquida al dipendente, a titolo di acconto, un trattamento complessivo di pensione pari a nove decimi di quello spettante in base alle norme vigenti presso la cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali.

La posizione di ciascun dipendente agli effetti del trattamento di quiecenza non potrà comunque risultare più sfavorevole in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

Art. 39.

Al personale statale e a quello degli ex Inapli, Enalc e Iniasa, trasferito alla Regione in conseguenza del passaggio alla medesima delle funzioni amministrative statali, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra la data di trasferimento e quella di entrata in vigore della presente legge, compete, in via provvisoria, il trattamento di previdenza e di quiescenza acquisito secondo le norme dello stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti di provenienza, integrato da un assegno pari al beneficio economico derivante dall'applicazione nei suoi riguardi dei benefici di carriera, previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del trasferimento e quella del collocamento a riposo o di cessazione del servizio, e in via definitiva il trattamento derivantegli dalla applicazione della presente legge, relativo alla qualifica funzionale e retributiva che gli sarebbe spettata allo atto dell'inquadramento nel ruolo regionale.

Art. 40.

Ai dipendenti in servizio presso il consiglio regionale si applica la normativa di cui agli articoli precedenti; le funzioni attribuite dalle norme della presente legge al presidente della giunta sono esercitate dal presidente del consiglio, e quelle attribuite agli assessori o alla giunta sono esercitate dall'ufficio di presidenza.

Art. 41.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive L. 9.238.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli 1010104, 1010301 e 1010302 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 le dotazioni dei quali vengono rispettivamente aumentate di L. 76.000.000, di L. 1.066.000.000 e di L. 358.000.000 per cui restano così stabilite:

cap. 1010104: L. 459.000.000;
cap. 1010301: L. 6.566.000.000;
cap. 1010302: 2.213.000.000.

Il cap. 1147001 fondo occorrente per il «Finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso» del bilancio 1974 viene ridotto di L. 1.500.000.000.

La spesa relativa agli anni successivi sarà fronteggiata con le maggiori entrate derivanti dall'incremento naturale della quota di partecipazione al fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 27 maggio 1974

TIBERI

TABELLA *A*

CONTINGENTI NUMERICI PROVVISORI

Qualifiche funzionali	Numero	
	Uffici giunta	Uffici consiglio
Qualifica di dirigente	44	6
Qualifica di funzionario direttivo	159	21
Qualifica di istruttore	299	21
Qualifica di collaboratore . . .	339	11
Qualifica di operatore specializzato	142	8
Qualifica di operatore qualificato	97	3
Qualifica di ausiliario	60	—
Totale . . .	1140	70

TABELLA *B*

Qualifica	Parametro	Stipendio (1) annuo lordo
Dirigente	300	3.750.000
Funzionario direttivo	220	2.750.000
Istruttore	175	2.187.500
Collaboratore	135	1.687.500
Operatore specializzato	130	1.625.000
Operatore qualificato	110	1.375.000
Ausiliario	100	1.250.000

(1) Competono, inoltre, l'indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità nonché le eventuali quote di aggiunta di famiglia (art. 27).

TABELLA *C*

Qualifiche regionali	Qualifiche di provenienza nell'amministrazione statale
Dirigente	Dirigente generale, dirigente superiore, primo dirigente. Direttore di divisione aggiunto o equiparato che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento economico corrispondente al parametro 426. Direttore di divisione aggiunto o equiparato che fosse preposto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla direzione di un ex ufficio provinciale statale trasferito alla Regione. Segretario generale di provincia e di comune di 1ª e 2ª classe. Segretario capo comunale che abbia almeno 14 anni di servizio.
Funzionario direttivo	Direttore di divisione aggiunto o equiparato non avente i requisiti di cui sopra. Direttore di sezione o equiparato. Tutti i funzionari appartenenti alle carriere direttive comprese quelle ex speciali, che non rientrino nelle qualifiche indicate in precedenza. Consigliere quale dipendente statale non di ruolo di 1ª categoria, di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. Segretario capo e qualifiche equiparate che abbiano conseguito la promozione dopo aver superato gli esami di cui all'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Qualifiche regionali	Qualifiche di provenienza nell'amministrazione statale
Istruttore	Tutte le qualifiche statali della carriera di concetto, tecnica e amministrativa. Segretario quale dipendente statale non di ruolo di 2ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.
Collaboratore	Tutte le qualifiche statali della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa. Capo operaio, operaio specializzato, sorvegliante idraulico, guardia sanitaria, ecc. Coadiutore quale dipendente statale non di ruolo di 3ª categoria, di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.
Operatore specializzato	Commesso capo e capo autorimessa. Operaio qualificato. Autista. Commesso che svolge mansioni di autista risultanti da formale autorizzazione e dagli atti d'ufficio.
Operatore qualificato	Commesso. Custode. Operaio comune. Dipendente statale non di ruolo di 4ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, con almeno 5 anni di servizio.
Auiliario	Addetto alle pulizie. Apprendista operaio. Dipendente statale non di ruolo di 4ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, con anzianità di servizio minore di quella precedente.

TABELLA *D*

Qualifiche regionali	Qualifiche di provenienza negli enti locali
Dirigente	Vice segretario generale, capo ripartizione di province e di comuni capoluoghi di provincia.
Funzionario direttivo	Vice capo ripartizione di province e dei comuni sopra indicati. Vice segretario equiparato a direttore di divisione aggiunto. Vice segretario, capo ripartizione, vice capo ripartizione o qualifiche equiparate di comuni non capoluoghi di provincia appartenenti alla carriera direttiva.
Istruttore	Tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa.
Collaboratore . .	Tutti gli appartenenti alla carriera esecutiva e assimilabili. Applicato, centralinista, dattilografo, vigile urbano, magazziniere, vigile sanitario, guardia caccia, guardia pesca.
Operatore specializzato	Commesso capo. Usciere capo o equiparato. Capo autorimessa. Autista. Operaio qualificato. Meccanico. Macchinista. Capo cantoniere. Idraulico. Muratore. Falegname.
Operatore qualificato	Custode. Usciere. Commesso. Bidello. Cantoniere. Operaio comune in genere.
Ausiliario	Addetto alle pulizie. Personale non di ruolo della carriera ausiliaria. Apprendista.

TABELLA *E*

Qualifica regionale	Qualifiche di provenienza negli ex enti di addestramento professionale
Dirigente	Ispettore regionale ex coefficiente 500, purché munito del diploma di laurea.
Funzionari direttivi	Ispettori regionali non aventi i requisiti previsti nella fascia funzionale di dirigente. Direttore di centro e insegnante di gruppo *A* muniti di diploma di laurea.
Istruttore	Direttore di centro non avente i requisiti previsti nella fascia funzionale dei funzionari direttivi. Tutte le qualifiche della carriera di concetto. Insegnante e istruttore di gruppo *B*.
Collaboratore . .	Istruttore di gruppo *C* ed equiparati dei centri alberghieri. Tutte le qualifiche della carriera esecutiva ed equiparate dei centri alberghieri.
Operatore specializzato	Usciere-capo. Commesso ed equiparati dei centri alberghieri.
Operatore qualificato	Usciere-bidello-custode-inserviente ed equiparati dei centri alberghieri.
Ausiliario	Addetto alle pulizie.

TABELLA *F*

Dirigente e funzionario direttivo	Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali indicate negli articoli 1 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed equiparate e nelle qualifiche di ispettore generale e direttore di divisione (1).
Istruttore	Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed equiparate (2).
Collaboratore . .	Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed equiparate (3).
Operatore specializzato, operatore qualificato e ausiliario	Servizio complessivamente prestato in tutte le qualifiche statali di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed equiparate, ed in tutte le qualifiche delle carriere operaie ed equiparate (4).

(1) Tale servizio è equiparato a quello prestato nella carriera direttiva, od equiparata, degli altri enti pubblici.

(2) Tale servizio è equiparato a quello prestato nella carriera di concetto, od equiparata, degli altri enti pubblici.

(3) Tale servizio è equiparato a quello prestato nella carriera esecutiva, od equiparata, degli altri enti pubblici.

(4) Tale servizio è equiparato a quello delle carriere ausiliarie, operaie od equiparate, degli altri enti pubblici.

(4017)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751360)